

alla realizzazione del disegno di legge in materia di welfare che ha trovato la sua conclusione solo nel corso del corrente anno con l'approvazione della legge regionale "pacchetto famiglia e previdenza sociale" legge regionale n. 1 del 2005;

- Enti locali e servizi elettorali con economie totali per 9.615.261,63;
- Amministrazione Generale con economie per complessivi euro 16.223.863,75 di cui euro 10.869.781,54 per spese di parte corrente ed euro 5.354.082,22 per spese in conto capitale;
- Catasto e libro fondiario, ove le economie sono connesse all'attuazione delle deleghe di funzioni alla Provincia ed ai conseguenti minori oneri di funzionamento realizzatesi nell'esercizio considerato, ed ammontano complessivamente a euro 2.929.509,38 di cui euro 1.535.188,71 per spese in conto capitale e euro 1.394.320,67 per spese di parte corrente.

6.7 Profili patrimoniali.

Dall'esame del conto del patrimonio della Regione Trentino Alto-Adige che si articola in tre Sezioni¹⁵, si rileva che la gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2004 ha prodotto un peggioramento patrimoniale complessivo di euro 235.854.452,06, determinato dalle seguenti risultanze.

Le attività al 31 dicembre 2004 ammontano complessivamente a euro 861.318.963,66 di cui euro 521.581.770,82 di attività finanziarie, euro 244.582.724,41 di attività disponibili e euro 95.154.468,43 di attività indisponibili che, a fronte del totale delle attività registrato a fine esercizio 2003 pari ad euro 1.179.570.235, mostra una differenza di segno negativo pari ad euro 318.251.271,87.

Le passività al 31 dicembre 2004 che ammontano complessivamente a euro 189.874.922,69, di cui euro 189.870.667,09 di passività finanziarie e euro 4.255,60 di altre passività, sono diminuite rispetto al valore raggiunto alla chiusura dell'esercizio 2003, ove erano pari a euro 272.271.742,50, mostrando una differenza in negativo di euro 82.396.819,81 che, sommata algebricamente alla differenza relativa alle attività, dà un saldo di 235.854.452,06 euro che evidenzia un detimento patrimoniale.

Il "conto generale A attività e passività" mostra un miglioramento finanziario pari a euro 58.801.720,57.

¹⁵ Sezione I Conti generali del patrimonio

Sezione II Dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio

Sezione III Conto generale delle rendite e delle spese

Il “conto generale B attività disponibili”(beni mobili, immobili, titoli di credito ed altre attività)¹⁶ evidenzia una differenza in negativo pari ad euro 255.425.724,41. Tale risultato differenziale è dato dalla somma algebrica di altre risultanze ed in particolare l'aumento di euro 33.082,70 nella consistenza dei beni mobili deriva dal trasferimento di apparecchiature informatiche dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile, in forza di apposita delibera di Giunta, e di euro 37.323.000 nei titoli di credito (euro 35.823.000 per assegnazioni al Centro Pensioni Complementari e euro 1.500.000 quale quota di partecipazione alla Società Air Alpes). La diminuzione di euro 262.498.070,22 nella consistenza dei crediti trova motivazione negli aumenti complessivi pari ad euro 42.884.559,21 e nelle diminuzioni pari ad euro 305.382.629,43 legato in buona parte all'affidamento alle Province di Trento e di Bolzano del fondo di rotazione istituito in attuazione dell'art.2 della legge regionale n. 1 del 2004.

Per il “conto generale C attività non disponibili” destinati alle attività della Regione ed altre attività, si registra un peggioramento pari ad euro 39.230.448,22 di cui euro 32.754.895,33 per beni immobili dovuto alla differenza fra l'aumento di euro 9.973.591,24 legato all'acquisto di locali per le nuove sedi dell'Ufficio Tavolare e Catasto di Bolzano, Pergine, Rovereto e Cles, nonché per le spese per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli edifici sede di uffici regionali in provincia di Trento e la diminuzione di euro 42.728.486,57 per trasferimento al patrimonio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con decreto del Presidente della Regione n.86/A del 26 luglio 2004 (per un totale di euro 18.866.503,87) e n.14/A del 29 gennaio 2004 (per un totale di euro 23.861.982,70) mentre per i beni mobili si registra una diminuzione di euro 6.475.522,89.

Il conto D, infine, relativo a passività diverse non evidenzia risultati differenziali.

La Sezione II recante la dimostrazione dei punti di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio mette in evidenza l'ammontare degli elementi patrimoniali non finanziari che hanno influito sugli accertamenti di bilancio.

La Sezione III è costituita dal conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali

¹⁶ La situazione al 31 dicembre 2004 delle partecipazioni regionali è ricostruita in allegato al rendiconto della regione:

- Air Alps Aviation partecipazione della Regione € 1.500.000,00(10,45%);
- Autostrade del Brennero Sp.a. partecipazione della Regione €17.911.602,00 (32,29%);
- Centro Pensioni Complementari regionali Spa. partecipazione della Regione €29.526,77(98,35%);
- Fiera di Bolzano Spa. partecipazione della Regione €6.005.300,00 (26,11%);
- Fondazione orchestra Sinfonica partecipazione della Regione €516.456,00 (16,67%);
- Idrovia Ticino partecipazione della Regione €4.255,00;
- Interbrennero Spa partecipazione della Regione €1.126.125,00 (14,71%);
- Mediocredito trentino partecipazione della Regione €10.228.140,00 (17,48%);;
- Trento Fiere Spa. partecipazione della Regione €1.322.117,00 (15,36%);

7. Organizzazione dei servizi e del personale.

7.1 Organizzazione dei servizi.

L'ordinamento degli uffici regionali è disciplinato dalle leggi regionali n. 20 del 26 agosto 1968; n. 10 del 26 aprile 1972; n. 10 del 4 settembre 1974; n. 15 del 9 novembre 1983 modificata con L.R. n. 5 del 11 giugno 1987 ed integrata con L.R. n. 9 del 2 maggio 1993 (giudici di pace); n. 3 del 21 luglio 2001. Le strutture organizzative della Regione si articolano in Ripartizioni (I. Affari del Personale, II. Affari sociali, Credito e Cooperazione; III. Affari finanziari; IV. Enti Locali e Servizi elettorali; V. Libro Fondiario e Catasto); in strutture equiparate (Ufficio di gabinetto del presidente della Regione, Servizio studi e relazioni linguistiche, Ragioneria), da un Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa e dagli Uffici dei giudici di pace. Le Ripartizioni e strutture equiparate sono poste alle dipendenze del Presidente della Regione e/o di uno o più Assessori. Le attribuzioni delle strutture organizzative sono disciplinate dal regolamento approvato con DPR n. 2 del 25 febbraio 2003, successivamente modificato con DPR n. 14 del 15 settembre 2003.

7.2 Personale.

7.2.1 Con DPR n. 5/L dell'8 settembre 2004 è stato approvato il regolamento per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura delle sedi segretariali di IV classe di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 1 del 2004.

7.2.2 La consistenza del personale di ruolo al 31 dicembre 2004 comprendeva 261 unità a tempo pieno, 27 unità a tempo parziale a 18 ore, 18 unità a tempo parziale a 24 ore e 36 unità a tempo parziale a 30 ore, così suddiviso per posizione economica funzionale:

Posizione economica funzionale	Dotazione organica*	Posti occupati tempo pieno	Posti occupati part time	Totale occupati
DIRIGENTI	9	3		3
C1 C2 C3	327	105	29	134
B3 B4	300	68	25	93
B1 B2	199	41	18	59
A3 A4	116	31	8	39
A-1 – A2	33	13	1	14
TOTALI	984	261	81	342

* dotazione organica iniziale.

Delle 342 unità complessive del personale di ruolo, risultano:

- ✓ 224 addette alle funzioni proprie della Regione (65 per cento);
- ✓ 118 addette alle funzioni delegate dei giudici di pace (35 per cento).

Nel confronto con l'anno 2003, si registra per le unità addette alle funzioni proprie della Regione una diminuzione di 322 unità (-59 per cento), rispetto a quelle che erano (546) e per le

unità addette alle funzioni delegate dei giudici di pace un aumento di 3 unità (+2. per cento), rispetto a quelle che erano (115); gli addetti alle funzioni delegate del catasto sono transitati alle Province autonome di Trento e Bolzano, erano 252.

Nel corso del 2004 sono stati assunti con contratto a tempo a termine ai sensi dell'art. 22 del Contratto Collettivo:

- ✓ n.14 unità (di cui 1 a tempo parziale) assunte ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 5 del 1991 (personale supplente in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per periodi superiori ad un mese);
- ✓ n.3 unità assunte ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 5 del 1987 (contratto a tempo determinato per collaboratori degli assessori e del Presidente della Regione).

Al 31 dicembre 2004 la situazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato risulta la seguente:

- ✓ 17 unità (di cui 1 a tempo parziale) ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 5 del 1991 (personale supplente in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per periodi superiori ad un mese);
- ✓ 3 unità ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 5 del 1987 (contratto a tempo determinato per collaboratori degli assessori e del Presidente della Regione).
- ✓ 1 direttore nominato ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 5 del 1987 (attribuzione dei direttori degli Uffici);
- ✓ 2 giornalisti.

Il personale comandato risulta, al 31 dicembre 2004, pari a 5 unità quello proveniente da altre amministrazioni e 13 quello regionale comandato o distaccato presso altri enti.

Nel corso del 2004, in applicazione dell'art. 10, comma 2, del Regolamento di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. n. 3 del 2000, che prevede la possibilità di coprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto da altre amministrazioni ed in applicazione dell'art. 29 del contratto collettivo 10 ottobre 2003, è stato inquadrato nel ruolo regionale un dirigente.

E' stato rilasciato il nulla osta per il trasferimento, con decorrenza 1 gennaio 2005, nel ruolo dell'INPS a due dipendenti appartenenti alla posizione C1 e C2

Nel 2004 si sono concluse la procedura del concorso pubblico per la copertura di n. 10 posti nel profilo professionale di conservatore - pos. C1 - che ha comportato l'assunzione di 10 addetti e la selezione pubblica per la copertura di 10 posti nel profilo professionale di agente – pos. A3 – che ha comportato l'inquadramento di un addetto.

Si sono svolte le procedure relative alle selezioni interne, indette ai sensi dell'art. 106 del contratto collettivo 10 ottobre 2003, che hanno comportato la riqualificazione di 145 addetti delle aree A e B.

Infine, nel corso dello stesso anno 2004 sono state approvate le graduatorie, decorrenti dal 1° aprile 2004 e dal 1 gennaio 2005, per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle posizioni economiche A1 ed A3.

7.2.3 Globalmente le dotazioni organiche al 31 dicembre 2004 assommano ad un totale di 357 unità (342 di ruolo più 23 non di ruolo meno 8 comandati) e la spesa complessiva ammonta a 48.315.577,40¹⁷.

La progressiva riduzione del numero di unità, avvenuta durante il 2004, si può così riassumere:

1 gennaio consistenza: 1.049 unità (913 di ruolo e 136 non di ruolo)

1 febbraio passaggio di n. 306 unità (268 di ruolo e 38 non di ruolo), pari al 29 per cento¹⁸, alla Provincia Autonoma di Bolzano

1 agosto passaggio di n. 371 unità (308 di ruolo e n. 63 non di ruolo), pari al 35 per cento, alla Provincia Autonoma di Trento¹⁹

31 dicembre consistenza: 365 unità (342 di ruolo e n. 23 non di ruolo), pari al 35 per cento

La percentuale di riduzione del personale regionale, rispetto al 1 gennaio 2004, è del 65 per cento

Il costo del personale sostenuto dalla Regione nel corso dell'esercizio 2004 è diminuito di euro 9.531.830 (- 16,47 per cento) rispetto al precedente esercizio 2003.

7.2.4 I corsi di formazione del personale, svolti nel 2004, hanno coinvolto 402 partecipanti per una spesa complessiva di euro 74.023,00 pari ad un costo unitario di circa 184,00 euro.

I dipendenti regionali usufruiscono del servizio di mensa mediante l'utilizzo di tessere (smart-cards). La gestione del servizio è affidata in appalto (contratto n. 2966 del 21 gennaio 2004) secondo la procedura di cui al d.lgs. n. 157 del 1995. Nell'anno 2004 il costo a carico dell'Amministrazione è stato di euro 6,67 per un pasto completo ed euro 4,67 per un pasto ridotto; la spesa complessiva è stata pari ad euro 432.139,00.

¹⁷ Vedere importo nella classificazione amministrativa delle spese.

¹⁸ Della consistenza al 1 gennaio 2004

¹⁹ Il personale interessato al trasferimento è pari a: n. 308 unità con contratto a tempo indeterminato e n. 63 con contratto a tempo determinato alla Provincia autonoma di Trento; n. 268 unità con contratto a tempo indeterminato e n. 38 con contratto a tempo determinato alla Provincia autonoma di Bolzano; per un totale di 576 con contratto a tempo indeterminato e n. 101 a tempo indeterminato.

Il servizio di sorveglianza sanitaria, che ha comportato una spesa pari a euro 12.221,00 affidato nel 2004 mediante aggiudicazione a trattativa privata, prevede: visite mediche e specialistiche, sopralluoghi conoscitivi, consulenza in materia di medicina del lavoro, rilevazioni ambientali e formazione.

8. Attività contrattuale.

I contratti inerenti l'acquisizione, la cessione e l'amministrazione dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili nonché l'amministrazione dei beni demaniali, sono gestiti dall'Ufficio Finanze, demanio e patrimonio" della ripartizione III "Affari finanziari".

A partire dal 31 luglio 2002 (data di entrata in vigore della L.R. n. 2 del 22 luglio 2002 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio") la Regione applica la normativa della P.A.T. in materia di lavori pubblici (L.P. n. 23 del 19 luglio 1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni" e la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti").

Per l'acquisizione in economia di beni e di servizi l'Amministrazione applica la normativa nazionale e comunitaria, come previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 6/L del 23 maggio 2002.

Nel corso dell'anno sono stati conclusi i seguenti contratti:

Oggetto del contratto	Tipologia del contratto	Qua.tà	Importo (IVA compr.)	Ufficio responsabile
Contratto d'acquisto immobile Rovereto ²⁰	Procedura aperta-pubblico incanto	1	6.570.614	Finanze/demanio/patrimonio
Preliminare d'acquisto immobile di Cles ²¹	Procedura aperta – pubblico incanto	1	4.200.000	Finanze/demanio/patrimonio
Arredo imm. Bolzano	Procedura aperta- pubblico incanto	1	529.910	Finanze/demanio/patrimonio
Corpi illuminanti imm. Bolzano	Procedura aperta – pubblico incanto	1	229.200	Finanze/demanio/patrimonio
Manutenzioni varie	Procedura negoziata senza banco- trattativa privata diretta	21	156.522	Finanze/demanio/patrimonio
Pulizia uffici	Procedura negoziata con bando – trattativa privata con gara ufficiosa	2	149.399	Finanze/demanio/patrimonio
Realizzazione sala corsi BZ	Procedure negoziata senza bando – trattativa privata diretta ²²	1	117.348	Finanze/demanio/patrimonio
Servizi vari	Procedura negoziata senza banco- trattativa privata diretta	4	106.035	Finanze/demanio/patrimonio
Uso posti auto Centro Europa	Procedura negoziata con bando – trattativa privata con gara ufficiosa	1	42.000	Finanze/demanio/patrimonio

Il relatore
F.to Paola Cosa

²⁰ L'immobile è stato trasferito alla PAT il 1° maggio 2005.

²¹ Lo stesso verrà trasferito alla PAT non appena stipulato il contratto definitivo.

²² Affidamento dei lavori mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 24 c. lett. a) della legge 109/94.

Provincia Autonoma di Trento

Sintesi e considerazioni generali.

1. Profili istituzionali: *1.1 Profili evolutivi dell'assetto istituzionale; 1.2 Le norme di attuazione; 1.3 Leggi provinciali intervenute nel 2004; 1.4 Regolamenti provinciali intervenuti nel 2004.*
2. Il quadro programmatico e finanziario provinciale: *2.1 Documenti e indirizzi programmatici; 2.2 Leggi e provvedimenti caratterizzanti la gestione finanziaria 2004; 2.3 Coerenza delle leggi finanziarie e di bilancio con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti; 2.3.1 Legge finanziaria, legge annuale di adeguamento e bilancio di previsione; 2.4 Profilo statistico provinciale.*
3. Il rendiconto: *3.1 Coerenza del rendiconto con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti; 3.2 La spesa del personale: confronto rendiconto/preventivo; 3.3 Il patto di stabilità interno; 3.3.1 Il Patto di stabilità provinciale: adempimenti degli Enti Locali; 3.4 Il quadro della gestione finanziaria; 3.5 Bilancio di previsione: previsioni iniziali – assestamento – variazioni – previsioni finali; 3.6 Il conto del bilancio: 3.6.1 Entrate e spese di competenza; 3.6.2 Entrate totali; 3.6.3 Spese totali; 3.7 I risultati finali.*
4. Fondi comunitari.
5. Il conto del patrimonio: *5.1 Normativa; 5.2 Le risultanze del conto del patrimonio.*
6. Organizzazione interna: *6.1 La riforma amministrativa; 6.2 L'organizzazione degli uffici; 6.3 L'informatizzazione;*
7. Personale degli uffici della Provincia Autonoma di Trento, della scuola, della sanità: *7.1 Obiettivi assegnati al Servizio per il personale e i risultati raggiunti; 7.2 Contratti collettivi di lavoro; 7.3 Consistenza numerica, procedure di assunzione; 7.4 Personale comandato; 7.5 Lavoro straordinario; 7.6 Osservazioni di sintesi; 7.7 La spesa per il personale del comparto autonomie, della scuola a carattere statale e della sanità 2004.*
8. Il sistema dei controlli interni: linee evolutive.
9. I controlli della Corte dei conti.

Sintesi e considerazioni generali.

La gestione relativa all'esercizio 2004 è stata caratterizzata da due eventi particolarmente rilevanti. Da una parte l'avvio della XIII Legislatura a febbraio 2004 e dall'altra l'attuazione delle deleghe di funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 con i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali per il cui completamento sono tuttora in corso i necessari accordi fra Regione e Provincia.

I predetti eventi hanno impegnato la Provincia in un processo di adeguamento della struttura organizzativa già avviato da qualche tempo e che ha subito nel corso dell'anno 2004 un'accelerazione in ragione del fatto che, a far tempo dal 1 agosto 2004, sono state attuate le deleghe di funzioni amministrative regionali nelle materie specificate dall'art. 1 della citata LR n. 3 del 2003.

A ciò deve aggiungersi una copiosa produzione normativa e regolamentare che ha interessato anche il settore della contabilità, apportando importanti modifiche alla legge 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento, oltre che alla struttura del bilancio, semplificata e snellita, alla materia dell'indebitamento (sostituzione dell'art. 31 ed introduzione degli articoli 31/bis e 31/ter) ed a quella della gestione dei residui passivi. A quest'ultimo proposito, si segnala, tra l'altro, l'avvenuta eliminazione a decorrere dall'esercizio 2004 del meccanismo della perenzione amministrativa allo scopo di assicurare una fedele e corretta rappresentazione del bilancio e di conferire significatività ai risultati di consuntivo cui deve aggiungersi la previsione della contestuale adozione da parte della Provincia di strumenti atti a contenere la formazione dei residui ed accelerare i procedimenti di spesa.

La gestione di competenza, autorizzata con legge provinciale 1 agosto 2003, n. 6 ha visto uno scostamento delle previsioni assestate rispetto a quelle iniziali pari al 4,3 per cento con un grado di realizzazione delle previsioni pari a 28,7 per cento.

Il risultato della predetta gestione ha comportato un totale delle entrate accertate pari a 4.654,36 milioni di euro rispetto a spese impegnate per complessivi 4.765,12 milioni di euro con un disavanzo di competenza pari a 110,75 milioni di euro.

Il risultato della gestione di cassa ha visto un disavanzo di 124,46 milioni di euro, dato dalla differenza fra il totale delle riscossioni dell'esercizio pari a 4.603,11 milioni di euro ed il totale dei pagamenti pari a 4.727,57 milioni di euro, che sommato al saldo di cassa dell'esercizio precedente anch'esso di segno negativo e pari a 128,8 milioni di euro ha determinato un deficit di cassa al 31 dicembre 2004 ammontante a 253,26 milioni di euro.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio l'esercizio considerato ha visto un incremento della consistenza totale passata da 2.082,06 milioni di euro al 1 gennaio 2004 a 2.186,56 milioni di euro al 31 dicembre dello stesso anno.

Il Patto di Stabilità Interno, così come definito con apposito accordo intervenuto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze a termini dell'art. 29, comma 18 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (LF 2003), è stato rispettato e gli impegni ed i pagamenti relativi alle spese correnti per le voci ricomprese nel computo del Patto sono stati contenuti nei limiti incremental rispettivamente del 1,8 per cento e del 2 per cento.

1. Profili istituzionali.

1.1 Profili evolutivi dell'assetto istituzionale.

La Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol è stata coinvolta nel processo di riforme istituzionali avviato dalle leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3.

Nel rammmentare brevemente gli effetti prodotti dalle due leggi costituzionali sull'impianto statutario della Regione, si ricorda che lo Statuto è stato parzialmente modificato ed integrato in alcuni punti, peraltro, significativi per il loro contenuto innovativo e per le prospettive di attuazione legislativa che i Consigli provinciali sono stati chiamati a realizzare.

La novità di maggiore rilievo ha riguardato la forma di governo della Provincia (sistema elettorale e disciplina degli organi statutari), ove è stata lasciata ampia autonomia di scelta, in quanto lo Statuto apre a soluzioni diverse da dettare nella legge provinciale sulla forma di governo, mentre invariata è rimasta quella regionale.

La riforma statutaria si è mossa nella direzione di un rafforzamento del ruolo delle due Province che acquistano, fra l'altro, nuove competenze istituzionali e di un'accentuazione della diversità dei regimi elettorali, riducendo solo per la Provincia di Trento il periodo di residenza obbligatorio per il diritto di voto ad un anno e confermando l'obbligo del sistema proporzionale per la sola Provincia di Bolzano. Nonostante le predette differenziazioni, l'impianto rimane, comunque, unitario, prova ne sia il fatto che i Consigli provinciali eletti vanno a costituire, in seduta congiunta¹, il Consiglio Regionale e che, nella prassi, la guida del governo regionale è affidata a turni alterni ai Presidenti delle due Province.

In Provincia di Trento si è data applicazione ai nuovi principi statutari con l'approvazione di una serie di norme fra le quali si ricordano in particolare: la legge provinciale 1 ottobre 2002

¹ Il rapporto tra i due organi rappresentativi risulta invertito rispetto a quanto originariamente previsto dallo Statuto allorché le elezioni riguardavano il Consiglio regionale i cui componenti riuniti separatamente nel Collegio di rispettiva elezione andavano a formare i due consigli provinciali.

n. 13 (disciplina del referendum confermativo); la legge provinciale 5 marzo 2003 n. 2 (elezione diretta del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia); la legge provinciale 5 marzo 2003 n. 3 (disciplina in materia di referendum propositivo, consultivo e abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali).

A quanto detto deve aggiungersi l'intervenuta riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che non ha comportato modifiche nel testo dello Statuto, essendo destinata a produrre effetti più significativi nei rapporti fra Stato, Regioni ad autonomia ordinaria ed enti locali e, dunque, riguardando solo in parte le autonomie *cd. differenziate*. Ciò nondimeno alcuni articoli della predetta legge costituzionale hanno prodotto effetti anche nel sistema *autonomistico* del Trentino Alto-Adige/Südtirol tra i quali è bene ricordare:

- la denominazione bilingue della Regione in sostituzione di quella stabilita dall'art. 1 dello Statuto;
- il ridimensionamento del ruolo del Commissario del Governo limitatamente alle funzioni istituzionali di organo governativo di controllo e coordinamento in sede locale che risultino incompatibili con il nuovo assetto costituzionale (abrogazione dell'art. 124 della Cost.), fatte salve le funzioni prefettizie e di ordine pubblico;
- l'abolizione del controllo preventivo sulle leggi della Regione e delle Province autonome (abrogazione dell'art. 127 della Cost.).

L'entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha creato alcune difficoltà interpretative e dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con principi statutari che regolano le autonomie speciali. Infatti, pur contenendo norme prevalentemente riferite alle Regioni a Statuto ordinario, alcune di esse sembrano, comunque, indirizzarsi genericamente a tutte le forme di autonomia, se non fosse per l'art. 11 della citata legge che contiene disposizioni attuative di quella *clausola di salvaguardia*, riportata nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ove si dispone che, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le norme contenute nella citata legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie. L'art. 11 della legge n. 131 del 2003, dopo aver stabilito che resta fermo quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'art. 10, affida alle Commissioni paritetiche, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro competenza, la proposta di adozione delle norme di attuazione per il

trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

Le predette difficoltà interpretative hanno dato luogo ad alcune questioni di costituzionalità, sollevate dalle Regioni a Statuto Speciale e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Questioni che sono state risolte dalle sentenze della Corte Costituzionale ed, in particolare, dalle recenti pronunce numeri 236, 238, 239 e 280 del 2004, la cui portata, proprio per il fatto che affrontano molteplici questioni cruciali relative all'attuazione della novella costituzionale del 2001, trascende l'ambito della specialità in senso stretto ed investe il significato complessivo della riforma del Titolo V Parte II della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda l'interpretazione del citato art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Giudice delle leggi ha fornito una lettura della norma in cui per tutte le competenze aventi un fondamento nello Statuto speciale trova conferma *il principio del parallelismo* fra funzioni legislative e funzioni amministrative. Per le ulteriori, più ampie, competenze che le Regioni e le Province ad autonomia differenziata traggono direttamente dal dettato costituzionale, in virtù della clausola di maggior favore, trova applicazione l'art. 11 della predetta legge e, dunque, il trasferimento delle funzioni deve aver luogo secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e con l'indefettibile partecipazione della Commissione paritetica.

La predetta interpretazione trova riscontro nella pronuncia di inammissibilità formulata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2004 in riferimento alla questione sollevata nei confronti dell'art. 7, comma 1, della legge n. 131 del 2003. Questa disposizione non trova applicazione per le autonomie differenziate, in forza della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della citata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 e della disciplina dettata, al riguardo, negli statuti, relativa sia al *principio del parallelismo* fra funzioni provinciali legislative ed amministrative sia alla possibilità, per le Province Autonome di delegare alcune funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali.

La citata sentenza, infatti, considera errato il presupposto stesso del ricorso e cioè che l'art. 7, comma 1, trovi applicazione nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e che i principi contenuti nel testo novellato dell'art. 118 della Costituzione, in materia di esercizio delle funzioni amministrative, il cui conferimento è disciplinato in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, siano inapplicabili nei confronti delle Autonomie speciali.

Il criterio di allocazione delle funzioni amministrative rappresentato dalla sussidiarietà risulterebbe, infatti, come lamentato dalle stesse ricorrenti, penalizzante rispetto al cd.

parallelismo funzionale” sancito dall’art. 16 dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol che dispone l’esercizio da parte delle Province delle funzioni amministrative nelle materie in cui le stesse esercitano la potestà legislativa.

Egualmente inammissibili sono state dichiarate, nella medesima sede (sentenza n. 236 del 2004), le questioni di legittimità sollevate in merito all’art. 8, commi da 1 a 4, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel testo novellato dell’art. 120 della Costituzione in materia di potere sostitutivo dello Stato, (nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica ed in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali) ed in merito all’art. 10, comma 5, della stessa legge n. 131 del 2003, (ove viene previsto che all’esecuzione dei provvedimenti di esercizio del potere sostitutivo dello Stato provvedano per nelle Regioni ad *autonomia differenziata* gli organi statali previsti dai rispettivi Statuti con le modalità definite da apposite norme di attuazione). E’ stata, invece, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6, lì dove si prevede l’estensione, compatibilmente con lo Statuto Speciale e con le relative norme di attuazione, ai Commissariati di Governo di Trento e di Bolzano delle disposizioni contenute nel DPR 17 maggio 2001 n. 287 (Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici Territoriali del Governo ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 300 del 1999).

Le citate pronunce della Corte Costituzionale, pur offrendo all’interprete importanti spunti di riflessione sulle tematiche affrontate, non esauriscono la disamina delle numerose questioni rimaste aperte con riferimento, in particolare, alla definizione del riparto di competenze legislative fra lo Stato e le Autonomie differenziate.

Un ulteriore contributo in questa direzione è stato fornito, di recente, dalla sentenza n. 412 del 2004, pronunciata dalla Corte Costituzionale sul ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento in merito all’art. 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (LF 2003), in riferimento agli articoli 8 e 16 del DPR n. 670 del 1972 e relative norme di attuazione. La disposizione censurata che prevede il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale in forza di un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentite le Regioni interessate, non riguarderebbe, secondo quanto evidenziato dalla ricorrente, le autonomie speciali per le quali non opera la riserva alla legislazione statale esclusiva della materia ambientale.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto la questione infondata in quanto, come in più occasioni osservato dalla stessa Corte, le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo

da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome ed in presenza della richiamata clausola di salvaguardia, la sfera delle attribuzioni viene confermata nei termini di cui allo Statuto Speciale e relative norme di attuazione. La disposizione impugnata non può essere interpretata nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.

Alla luce delle cennate modifiche allo Statuto introdotte ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 emerge la necessità di far luogo ad iniziative di adeguamento e armonizzazione dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, ciò sia per un'autonoma revisione ed integrazione delle leggi regionali in sintonia con i nuovi principi riguardanti l'autonomia locale, e sia per soddisfare l'esigenza di ridefinire le nuove potestà legislative ed amministrative, i rapporti con lo Stato e con l'Unione europea ed il rapporto con le autonomie locali.

La legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 ha previsto il trasferimento, a far data rispettivamente dal 1 agosto e dal 1 febbraio 2004, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di sviluppo della cooperazione, di camere di commercio, di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale, di impianto e tenuta del Libro fondiario ed ha stabilito che i provvedimenti occorrenti per rendere operative le predette deleghe, anche per quanto riguarda il trasferimento di personale ed immobili regionali alle Province, siano definiti d'intesa fra il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province Autonome e che l'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle Province sia determinato previa intesa con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale regionale.

In forza di quanto disposto con il Protocollo d'intesa, intervenuto fra la Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28 gennaio 2004, è stato stabilito con riferimento alla gestione delle deleghe che la Provincia di Trento provvedesse all'esercizio delle funzioni delegate, a far data dal 1 agosto 2004, con possibilità di emanare le relative norme di organizzazione e di spesa, e che dalla stessa data fosse trasferito il personale a tempo indeterminato addetto agli uffici del Libro Fondiario e del Catasto. Con la stessa decorrenza è previsto il trasferimento dei beni immobili e mobili.

In applicazione del citato Protocollo d'intesa, 28 gennaio 2004, è stato adottato il successivo accordo sui trasferimenti finanziari alla Provincia di Trento, siglato in data 1 dicembre 2004, ove vengono definite le somme da trasferire per i singoli settori di seguito elencati:

spese per il personale a tempo indeterminato trasferito: 2.614.315,10 euro (spesa rapportata al numero dei dipendenti a tempo indeterminato trasferiti per l'esercizio della funzione del Libro Fondiario cui vanno aggiunti i dipendenti ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni delegate e ad una spesa media annua pro capite riferita al 2003 pari ad euro 41.200,00);

spese per il funzionamento degli uffici: 270.833,34 euro;

spese per l'informatizzazione del Libro fondiario: 554.886,05 euro per il personale assunto a tempo determinato per la realizzazione del progetto e conseguentemente trasferito, 232.405,00 euro per la corresponsione ai Commissari dell'indennità prevista, 84.062,25 euro per la revisione dell'operato della Commissione per l'informatizzazione;

spese per il riordino del Libro Fondiario: 20.000,00 euro;

spese per la cooperazione: 208.333,33 euro per le finalità previste dalla legge regionale 28 luglio 1988 n. 15; 1.552.351,00 euro per l'esercizio di funzioni connesse al fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 20 del 1993.

spese per la Camera di commercio: 1.410.000,00 euro per le finalità di cui alla legge regionale 14 agosto 1999 n. 5, di cui 1.268.565,20 euro sono stati corrisposti direttamente alla stessa ed i rimanenti 141.434,80 alla Provincia di Trento entro la fine del 2004.

La legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2005-2007 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge Finanziaria), ha apportato, ai sensi dell'art. 7, modifiche all'art. 13 della legge regionali 16 luglio 2004, n. 1 in materia di Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni delegate. Sono state, in tal sede, definite nuove modalità per la determinazione e il trasferimento dei fondi alle province Autonome di Trento e di Bolzano per la gestione delle deleghe amministrative attribuite dalla Regione che vanno al di là delle previsioni contenute nel Protocollo d'intesa del 28 gennaio 2004 e successivi accordi sui trasferimenti finanziari, rendendo necessaria la predisposizione di alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Protocollo in una bozza che non è stata ancora compiutamente definita.

L'inquadramento del personale regionale nei ruoli della Provincia Autonoma di Trento non è stato ancora completato, in quanto sono tuttora in corso gli incontri per la conclusione dell'Accordo che dovrà rendere possibile la sottoscrizione fra le parti interessate di un apposito protocollo d'intesa.

Infine, si evidenzia che, in attuazione della legge regionale n. 3 del 2003 e del Protocollo d'intesa del 28 gennaio 2004, sono stati trasferiti beni immobili sede degli Uffici del Libro Fondiario e del Catasto nonché beni mobili ed autoveicoli in dotazione ai predetti Uffici con Decreto del Presidente della Regione n. 86/A del 26 luglio 2004. Tale provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale della proprietà dei beni immobili a nome della Provincia Autonoma di Trento tenuta a curarne le relative operazioni.

1.2 Le norme di attuazione.

Sono stati emanati nel 2004 due decreti contenenti norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige riguardanti la Provincia di Trento.

Il d.lgs. n. 116 del 14 aprile 2004 apporta modifiche e abroga alcuni articoli del DPR 1 febbraio 1973, n. 49 relativo alle funzioni dell'Avvocatura dello Stato.

Il d.lgs n. 283 del 14 ottobre 2004 reca modifiche e integrazioni al DPR 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro.

1.3 Leggi provinciali intervenute nel 2004.

Nel corso del 2004 sono state emanate quattordici leggi provinciali (ne erano state emanate otto nel 2003 e sedici nel 2002).

Di queste, due hanno riguardato l'assestamento della manovra di finanza provinciale 2004.

I rendiconti relativi agli esercizi 2001 e 2002 sono stati approvati rispettivamente con legge provinciale 5 marzo 2004, n. 1 e con legge provinciale 5 marzo 2004 n. 2, ma non è stato ancora approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2003.

Le materie di maggiore interesse oggetto degli atti legislativi indicati in nota² hanno riguardato l'adeguamento della normativa provinciale alla nuova disciplina statale sulla

² La l.p. 8 marzo 2004, n. 3 “Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)”.

La l.p. 17 giugno 2004, n. 6 “Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici”.

La l.p. 23 luglio 2004, n. 7 “Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità”.

La l.p. 28 luglio 2004, n. 8 “Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2004 e modificazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

La l.p. 23 novembre 2004, n. 9 “Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici”.

La l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 “Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia”.

La l.p. 17 dicembre 2004, n. 11 “Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).

La l.p. 17 dicembre 2004, n. 12 “Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali”.

La l.p. 22 dicembre 2004, n. 13 “Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie”.

Infine la l.p. 22 dicembre 2004, n. 14 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005”.

sanatoria edilizia (articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 236); le modifiche introdotte con riguardo alle normative provinciali inerenti l'organizzazione amministrativa e la disciplina del personale provinciale, disposizioni riguardanti il trasferimento di personale appartenente ai ruoli della Regione, disposizioni relative ai servizi pubblici ed ai trasporti, all'urbanistica, alla tutela dell'ambiente, all'organizzazione del servizio antincendi, alla disciplina in materia di lavori pubblici e di caccia, nonché di politiche sociali e sanitarie.

Numerose modifiche sono state apportate dalla legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9 alla legge di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 (e successive modifiche e integrazioni), con specifico riferimento alla disciplina dei residui passivi (la disapplicazione, a partire dall'esercizio 2004, del meccanismo della perenzione amministrativa ai residui passivi e la contestuale introduzione di disposizioni volte a contenere la formazione di nuovi residui e ad accelerare i procedimenti di spesa) nonché alla disciplina dell'indebitamento (recepimento delle disposizioni dell'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) cui si collega l'introduzione delle operazioni di cartolarizzazione e di conferimento dei beni immobili in fondi comuni di investimento immobiliare.

In particolare, si ritiene meritino un approfondimento specifico le novità recate dalla citata legge 23 novembre 2004 n. 9 in materia di disciplina dell'indebitamento. L'art. 31 della legge precedentemente vigente rubricato “mutui e prestiti” è stato sostituito da un nuovo articolo diversamente rubricato “indebitamento”.

Le nuove disposizioni sgombrano il campo da perplessità in merito all'individuazione di ciò che possa essere considerato indebitamento, sulla scorta delle indicazioni fornite dal legislatore nazionale con le norme contenute nella legge finanziaria 2004.

In base all'art. 119 della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare “spese d'investimento”. Già all'indomani dell'entrata in vigore delle disposizioni che hanno modificato il Titolo V Parte II della Costituzione, era stata introdotta una limitazione alla possibilità prevista di ricorrere a forme varie di indebitamento da parte degli enti locali, prima possibile per spese correnti in alcune ipotesi particolari (sentenze passate in giudicato; copertura di disavanzi di gestione di consorzi e aziende speciali; ricapitalizzazione di società di capitali partecipate; acquisizione di beni e servizi per la gestione corrente)³. La norma sancisce un

³ Il comma 4 dell'art. 41 della L.n.448/2001 (LF2002) limita l'ambito temporale di riferimento dei debiti fuori bilancio per la cui copertura sia consentito agli enti locali la contrazione di mutui passivi ai soli debiti maturati prima dell'entrata in vigore della legge